

Regolamento "Concessione in uso temporaneo del "Palazzo Bertello"

Art. 1

I beni mobili ed immobili, comprese le pertinenze costituenti il "Palazzo Bertello" sito in Borgo San Dalmazzo Via Vittorio Veneto n° 19, o eventuali parti di essi, possono essere concessi in uso temporaneo e nei giorni di inutilizzo da parte del Comune, a persone fisiche, giuridiche, associazioni, gruppi spontanei ed a quanti ne facciano richiesta per svolgervi attività compatibili con la struttura e le sue dotazioni. In presenza di più domande è accordata la precedenza agli utilizzatori aventi residenza o sede legale in Borgo San Dalmazzo.

ART. 2

La concessione dei beni di cui al precedente art. 1 è autorizzata dal Responsabile del servizio Manifestazioni del Comune, ed è subordinata, fatta salva la disponibilità dei beni stessi, alla presentazione all'ufficio protocollo di apposita istanza entro il termine di giorni 15 precedenti la data di utilizzo.

La richiesta di concessione deve essere corredata da tutte quelle notizie atte ad illustrare con chiarezza l'attività che si intende svolgere, il tipo di iniziativa che si intende attivare, i temi delle eventuali conferenze, i nomi degli oratori ed ogni altra utile informazione.

ART. 3

Il Concessionario diviene custode dei beni concessi, comprese le attrezzature, di cui risponderà in prima persona. Il Servizio Manifestazioni, in relazione alla durata e tipologia dell'uso, nonché in base alle previsioni relative al presunto numero degli utilizzatori, tenuto conto dei possibili rischi, si riserva la facoltà di subordinare il rilascio della concessione alla stipula, da parte del richiedente, di un contratto di assicurazione per danni a persone e/o a cose con adeguati massimali.

Il Concessionario è direttamente responsabile sia civilmente che penalmente delle attività svolte con l'utilizzo dei beni concessigli in uso e dei danni comunque provocati a questi ultimi, alle suppellettili, alle attrezzature e alle persone durante il periodo della concessione e nel caso che, scaduta la concessione, per qualsiasi motivo protragga l'uso dei beni; esso rimane perciò obbligato al risarcimento dei danni.

ART. 4

Il Concessionario dovrà munirsi, a proprie spese, delle licenze, autorizzazioni od altro titolo prescritto dalle leggi o dai regolamenti per lo svolgimento della specifica attività che si intende realizzare con l'utilizzo dei beni di cui al presente Regolamento.

La concessione dei beni oggetto del presente Regolamento per lo svolgimento di pubblici spettacoli (cinematografici, teatrali, ecc.) con presenza sino a 200 persone, è subordinata al preventivo deposito, a cura e spese del richiedente, di relazione tecnica sottoscritta da professionista abilitato, attestante la rispondenza degli allestimenti ed impianti alle norme tecniche previste dal D.M. 19.8.1986.

Nel caso di pubblici spettacoli con presenza di oltre 200 persone il richiedente dovrà acquisire la preventiva autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte della Commissione Provinciale, o a seconda dei casi, di quella Comunale, di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, assumendosi a proprio carico tutti gli oneri conseguenti. [sali ad inizio pagina](#)

ART. 5

Il concessionario dovrà sempre rispettare e far rispettare le seguenti prescrizioni:

- la capienza massima ammissibile dei fruitori dei locali non dovrà superare quella consentita; In ogni caso i locali concessi possono contenere 1200 persone;
- dovrà assicurarsi che vi sia il libero accesso a tutte le uscite di sicurezza anche nella porzione esterna alle medesime e che le stesse siano praticabili e funzionanti, prive cioè di qualsiasi impedimento all'apertura sia all'interno che all'esterno; ciò dovrà essere assicurato anche per le vie di esodo esterne (compresi eventuali percorsi con scalinate e scale di sicurezza, ingressi, ecc.);
- si dovrà inibire il posizionamento di cavi elettrici, audio, audiovisivi o di ostacoli lungo i percorsi di deflusso del pubblico ed in corrispondenza delle uscite di sicurezza, sia internamente che esternamente;
- durante l'utilizzo delle strutture dovranno essere posti in atto tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza del pubblico e del personale. Il richiedente la concessione assume la qualità di organizzatore dell'attività e quindi è responsabile e provvede personalmente, o con persona da lui espressamente delegata, della gestione della sicurezza ai sensi del Titolo XVIII del D.M. 19.8.1996

ART. 6

La pulizia dei locali e delle aree concesse, sia in via preventiva che successiva (entro le 48 ore dal termine dell'evento) è a carico del Concessionario, e verificata dal Comune.

ART. 7

La concessione dei beni è subordinata alla prestazione di deposito cauzionale di € 500,00. Lo stesso è vincolato all'accertamento, da parte del Comune, della riconsegna dei beni puliti e nelle condizioni come riscontrate allo stato originario e potrà essere incamerato in tutto o in parte dal Comune concedente a compensazione di eventuali danni che dovessero verificarsi all'arredamento e alle strutture, fatto salvo l'obbligo di corrispondere il valore del danno eccedente l'importo della stessa.

ART. 8

E' fatto divieto al concessionario di occupare ulteriori spazi oltre quelli nell'occasione concessi, di utilizzare i beni per usi diversi da quelli dichiarati, di estendere l'uso dei beni stessi a terzi e di manometterli.

La installazione di attrezzature diverse da quelle in dotazione dei beni in concessione potrà essere effettuata, salvo diverso accordo scritto, in via precaria a cura e spese del concessionario.

ART. 9

La concessione può essere revocata dal Comune per inosservanza anche di una sola norma contenuta nel presente regolamento, o per inosservanza di disposizioni di legge, di regolamento o di prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

ART. 10

Tutti i beni concessi devono essere restituiti, funzionanti ed idonei, al Comune, unitamente alle chiavi degli ingressi, entro 48 ore dal termine dell'evento, al fine di consentire il pronto utilizzo degli stessi da parte di altri richiedenti o del Comune, salvo deroga concordata con il Comune. [sali ad inizio pagina](#)

TARIFE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL PALAZZO BERTELLO
I°) TARIFE GIORNALIERE (IVA COMPRESA)

	Area espositiva EXPO 1 mq.1048		Area espositiva EXPO 2 mq.405		Area espositiva EXPO 3 mq.384		Area ristorante mq.265	
	Estiva (1 maggio 30 settembre)	Invernale (1 ottobre 30 aprile)	Estiva (1 maggio 30 settembre)	Invernale (1 ottobre 30 aprile)	Estiva (1 maggio 30 settembre)	Invernale (1 ottobre 30 aprile)	Estiva (1 maggio 30 settembre)	Invernale (1 ottobre 30 aprile)
Tariffa di utilizzo	300,00	350,00	300,00	350,00	300,00	350,00	300,00	350,00
Spese di pulizia	113,50		91,50		49,00		49,00	
totali	413,50 *	463,50 *	391,50 *	441,50 *	349,00 *	399,00 *	349,00 *	399,00 *
(*) Oltre al deposito cauzionale di euro 500,00 ed all'eventuale maggiorazione di euro 49,00 in caso si renda necessaria la rimozione di rifiuti								

Tariffa forfetaria per l'uso di uno o più locali per un periodo superiore a un giorno	<p style="text-align: center;">Per un giorno di utilizzo tariffa piena</p> <p style="text-align: center;">In caso di utilizzo continuativo per due giornate si applica per entrambi i giorni una riduzione del 30% sulla tariffa piena giornaliera</p> <p style="text-align: center;">In caso di utilizzo continuativo per tre o più giornate si applica per tutti i giorni di utilizzo una riduzione del 40% sulla tariffa piena giornaliera</p>							
Spese di pulizia (è previsto un solo intervento al termine del periodo di utilizzo)	113,50		91,50		49,00		49,00	
Alla tariffa vanno sommate (oltre alle spese di pulizia relative ai locali utilizzati): il deposito cauzionale di euro 500,00 e l'eventuale maggiorazione di euro 49,00 in caso si renda necessaria la rimozione di rifiuti								

II°) ESENZIONI TARIFFARIE

a) - Manifestazioni organizzate dal Comune (in forma diretta o per delega dello stesso all'Ente Fiera Fredda) o dalle scuole cittadine, alle quali – esenti dall'obbligo di versamento del deposito cauzionale - incombe l'obbligo di provvedere direttamente alla pulizia finale;

III°) ALTRE CONDIZIONI

a) Riduzione pari al 50% della tariffa per:

- eventi e/o manifestazioni ricreative-aggregative organizzate da cittadini singoli o associati, residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo svolte a titolo gratuito e senza scopo di lucro,
- manifestazioni a dichiarato, documentato ed esclusivo scopo benefico (e nelle quali non si svolgano a nessun titolo attività di tipo commerciale a scopo di lucro), a rilevanza almeno provinciale il cui ricavato vada a favore di iniziative benefiche; restano in tali casi invariati gli importi dovuti a titolo di deposito cauzionale, spese di pulizia ed all'eventuale maggiorazione di euro 49,00 in caso si renda necessaria la rimozione di rifiuti;

b) per lo svolgimento di prove non aperte al pubblico di spettacoli da svolgersi successivamente nella stessa sala o in locali di proprietà comunale si applica la tariffa agevolata di euro 150,00 restando invariati gli importi dovuti a titolo di deposito cauzionale, spese di pulizia ed all'eventuale maggiorazione di euro 49,00 in caso si renda necessaria la rimozione di rifiuti.

LE TARIFFE SARANNO PERIODICAMENTE AGGIORNATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN RAGIONE DI EVENTUALI OSCILLAZIONI DEI COSTI ENERGETICI E DEI SERVIZI DI PULIZIA AFFIDATI IN CONCESSIONE E DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA APPLICABILI

SI INVITANO GLI INTERESSATI A
PRENDERE VISIONE DELLE TARIFFE ATTUALMENTE IN VIGORE